



TRIBUNALE DI MANTOVA

IL GIUDICE DELEGATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva osserva quanto segue.

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte "il disaccordo che giustifica l'intervento del Presidente del Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, è esclusivamente quello che attiene alla nomina del liquidatore, essendo esso rivolto non a comporre conflitti di interessi incidenti su situazioni di diritto soggettivo, bensì a supplire alla mancanza di un accordo sull'organo della liquidazione, una volta che sia certo, perché incontestato o incontestabile, il presupposto di essa e cioè lo scioglimento. Elemento comune a tutte le situazioni in cui è richiesto l'intervento surrogatorio del Presidente del Tribunale per l'adozione di provvedimenti sostitutivi della volontà dei soci o degli organi sociali per l'accertamento di una situazione incontrovertibile di crisi delle loro funzioni per la nomina dell'incaricato della liquidazione del patrimonio sociale o per determinate attività, è, infatti, la esistenza di una pacifica situazione di fatto che non leda diritti soggettivi e richieda, tuttavia, una regolamentazione immediata dei rapporti che ne derivano, con misure di contenuto amministrativo; con la conseguenza che esula da dette funzioni quella di dirimere un conflitto quando vi sia disaccordo sulla esistenza o anche sulla gravità della causa di scioglimento della società, ipotesi questa in cui la competenza si sposta a quella contenziosa, nella quale rifluisce oltre al merito della controversia sulla causa, appunto, dello scioglimento, ogni questione ad essa accessoria (Cass. 8030, 8024, 845/2000; 336/1999; 5885/1998; 9267 e 499/1996, 403/1987).

Può conclusivamente ritenersi, pertanto che sede per la risoluzione di ogni conflitto tra i soci sia e resti, in ogni caso, quella contenziosa, e competa al Presidente del Tribunale solo la funzione vicaria della loro volontà, per la ipotesi marginale in cui la società, trovandosi de plano in stato di liquidazione per l'avvenuto scioglimento, o perché deliberato dai soci o perché realizzato per effetto di una delle altre cause previste dalla legge (artt. 2272 e 2434 c.c.) trovi impedimento alla attività liquidatoria nella mancanza dell'organo a ciò abilitato, sulla cui nomina non vi sia la convergenza di tutti i soci (nelle società personali) ovvero della maggioranza qualificata nell'assemblea straordinaria (delle società di capitali). . . ." (Cass. Civ. Sez. I 8/1/03 n. 61, in motivazione).

Ancora si legge nella motivazione della citata sentenza che la disciplina surrogatoria del Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 2275 c.c. "suppone, infatti, che il procedimento sin dal suo sorgere non abbia avuto contrasti tra i soci, se non sulla nomina del liquidatore, sia stato cioè proposto in termini non contenziosi quanto allo scioglimento, dal momento che nella ipotesi contraria la potestas decidendi, con riferimento alla risoluzione della controversia su tale presupposto della liquidazione, si estende sino alla nomina del liquidatore, avuto riguardo al principio di economia processuale, che resterebbe violato se la pronuncia che determina la liquidazione fosse senza effetto, per la mancanza di quella nomina, supponendosi la necessità di procedimenti integrativi di

it

volontaria giurisdizione. Tale regola di diritto è peraltro desumibile dal sistema generale in materia societaria, in cui è previsto espressamente (art. 2332 c.c.) che la pronuncia che incide sulla vita dell'ente consente l'ulteriore sviluppo verso la sua estinzione, con l'automatico innesto nella funzione contenziosa di quella in genere affidata alla sede della giurisdizione volontaria . . .".

Come è stato osservato la Suprema Corte ha, quindi, riaffermato, pur dopo Cass. Civ. Sez. Unite 25/6/02, n. 9231, la *potestas iudicandi* del Tribunale, in luogo di quella del suo Presidente, a nominare il liquidatore ogni qual volta sia in atto un conflitto tra le parti che attenga ad altro che alla scelta della persona.

La Sezione Prima della Suprema Corte ha così motivatamente - e, come pure si è osservato, consapevolmente - condiviso quello che, del resto, era l'orientamento prevalente prima dell'intervento delle Sezioni Unite, secondo cui il decreto col quale il Presidente del Tribunale provvede alla nomina dei liquidatori ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, il cui corretto esercizio è "configurabile soltanto in una situazione di già accertata, o non contestata, sussistenza di una causa di scioglimento della società" (v. la citata sentenza a Sez. Unite, in motivazione).

Nel caso di specie la sussistenza di causa di scioglimento della società non è stata accertata con sentenza passata in giudicato di tal che, condividendosi l'orientamento sopra ricordato (Cass. Civ. Sez. I 8/1/03, n. 61), il ricorso va dichiarato inammissibile.

G. ha chiesto tra l'altro, nelle conclusioni della memoria di costituzione: "condannare ai sensi dell'art. 89 comma 2 c.p.c. ~~il Tribunale~~ al risarcimento danni per espressioni ingiuriose, nell'importo che vorrà determinare anche in via equitativa".

La domanda di risarcimento ex art. 89 comma secondo c.p.c., è improponibile trattandosi, nel caso di specie, di procedimento camerale.

Quanto alle spese va ricordato che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, l'art.91 c.p.c. intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo (Cass. Civ. Sez. II 26/6/06 n. 14742).

Nel caso di specie il citato contrasto giurisprudenziale giustifica la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M

- 1) Dichiaro inammissibile il ricorso;
- 2) Dichiaro improponibile la domanda di condanna ex art. 89, comma secondo c.p.c. formulata da G. I.
- 3) Dichiaro interamente compensate le spese.

Si comunichi.

Mantova 16/1/12.

IL GIUDICE DELEGATO
Dot. Andrea Gibelli

DEPOSITATO IN CANTIERE

Oggi 16.01.2012

Il Giudice Delegato

Il Giudice Delegato